



COMUNE DI VILLAFRATI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 111 del Registro del 13-12 Anno 2017

OGGETTO	Approvazione delle linee guida per la formazione di un elenco aperto di avvocati e dei criteri per la scelta dei professionisti cui attribuire incarichi di patrocinio e difesa degli interessi del comune nei giudizi civili, amministrativi e tributari, in attuazione degli art. 4 e 17 del d.lgs. 50/2016.
----------------	--

L'anno duemiladiciassette, addì TREDICI del mese di DICEMBRE, alle ore 13:05 presso la sala delle adunanze del comune, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

NOME E COGNOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
FRANCESCO AGNELLO	Sindaco	X	
GIUSEPPE GUARINO	Vice Sindaco		X
DOMENICO MELI	Assessore	X	
CATERINA MERCANTE	Assessore	X	
ROSARIO MERCANTE	Assessore		X
		PRESENTI N° <u>3</u>	ASSENTI N° <u>2</u>

Assume la presidenza il Sindaco, Francesco Agnello

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Daniela Maria Amato;

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sulla seguente proposta:

RELAZIONE E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che l'art. 17, comma 1, lett. d) del d. lgs. 18.4.2016, n.50, applicabile in Sicilia ai sensi dell'art. 24 della l.r. 8/2016, prevede che le disposizioni del codice degli appalti e delle concessioni non si applicano "agli appalti concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1) *rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n.31 e successive modificazioni:*

1.1- *in un arbitrato o in una conciliazione;*

1.2- *in procedimenti giudiziari dinanzi ad organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo;*

2) *consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1, o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31";*

Considerato che l'affidamento di tali servizi legali avviene, comunque, "nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica", in base al chiaro disposto dell'art. 4 del d.lgs. n. 50/2016 che si applica a tutti i contratti esclusi in tutto o in parte dall'applicazione puntuale del codice stesso;

Considerato che, a prescindere dalla questione della qualificazione degli incarichi di patrocinio legale come appalti di servizio ovvero come contratti d'opera professionale regolati esclusivamente dagli artt. 2222 e segg. del codice civile (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 12.5.2012, n.2730 e, più recentemente, Corte Conti, sezione regionale di controllo della Lombardia, delibera 30.5.2016, n.162/PAR), ed in attesa di chiarimenti interpretativi da parte delle Autorità a ciò preposte, l'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti implica che l'affidamento degli incarichi in questione deve avvenire nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 4 cit., applicabili a tutti gli appalti esclusi dall'applicazione puntuale delle disposizioni codicistiche;

Visto il 25° "considerando" della direttiva 2014/24/UE del 26.2.2014 del Parlamento e del Consiglio, di cui il d.lgs. 50/2016 costituisce attuazione, il quale nel rilevare che i servizi legali che comportano la rappresentanza dei clienti in procedimenti giudiziari "sono di solito prestati da organismi o persone selezionate o designate secondo modalità che non possono essere disciplinate da norme di aggiudicazione degli appalti", precisa che "tali servizi legali dovrebbero pertanto essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva";

Ritenuto, pertanto, di poter fare riferimento per garantire il rispetto dei principi di cui al richiamato art. 4 alle disposizioni contenute nella *Comunicazione interpretativa* della Commissione 2006/C179/02 relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non disciplinate dalle direttive "appalti pubblici", secondo la quale -laddove l'appalto dovesse essere rilevante per il mercato interno- le amministrazioni pubbliche debbono comunque garantire i seguenti principi:

1) **obbligo di pubblicità adeguata**, che si sostanzia nel garantire a tutti i soggetti potenzialmente interessati all'appalto di avere accesso ad informazioni adeguate prima che esso sia affidato, in modo tale che se tale soggetto lo desidera sia in grado di manifestare il proprio interesse ad ottenere tale appalto, e che implica l'obbligo di pubblicazione di un avviso pubblicitario sufficientemente accessibile prima dell'aggiudicazione dell'appalto, che espliciti gli elementi essenziali dell'appalto da aggiudicare e della procedura di aggiudicazione;

2) **principi predeterminati per l'aggiudicazione**, i quali si sostanziano nell'obbligo di una descrizione non discriminatoria dell'oggetto dell'appalto, nella predeterminazione delle regole applicate per la selezione dell'affidatario, e nella fissazione di termini adeguati per la presentazione di manifestazione di interesse;

Considerato, in particolare, che in base al par. 2.2.2 della richiamata Comunicazione "le amministrazioni aggiudicatrici possono inoltre prevedere di applicare sistemi di qualificazione, vale a dire la redazione di un elenco di operatori qualificati mediante procedura trasparente e aperta oggetto di adeguata pubblicità. Successivamente, quando si tratterà di aggiudicare i singoli appalti che rientrano nel campo di applicazione del sistema, l'amministrazione aggiudicatrice potrà selezionare, dall'elenco degli operatori qualificati, su una base non discriminatoria, gli operatori che saranno invitati a presentare un'offerta (ad esempio estraendo a rotazione dall'elenco)";

Visto l'allegato schema di **Linee guida** (all. A) che disciplina la procedura di redazione di un elenco aperto di avvocati abilitati all'esercizio della professione forense, i tempi e le modalità per il suo aggiornamento periodico, le informazioni rilevanti per l'individuazione della tipologia di incarichi che l'amministrazione intende conferire, anche alla luce della natura non transfrontaliera dei singoli affidamenti alla luce del valore economico molto limitato dei singoli incarichi nonché del luogo geografico di esecuzione degli stessi, oltre i criteri per la scelta del singolo professionista all'interno dell'elenco;

Dato atto, in particolare, che secondo la giurisprudenza comunitaria i principi di uguaglianza di trattamento e non discriminazione non implicano la necessità di una gara competitiva ma implicano il rispetto dell'obbligo di trasparenza preventiva sulle regole e l'oggetto dell'incarico (cfr. decisioni CGUE in cause C-324/98 Teleaustria e C-231/03 Coname);

Preso atto che il nuovo articolo 4 del codice degli appalti nel fissare i principi da applicare all'affidamento dei contratti esclusi non riproduce il contenuto del secondo periodo dell'art. 27 del precedente codice approvato con il d.lgs. 163/2006, a mente del quale *"l'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto"*;

Ritenuto che la bozza di Linee guida oggetto di approvazione è coerente con i principi generali del Trattato, richiamati dall'art. 4 del d.lgs. 50/2016, i quali -secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa- si elevano a principi generali per l'affidamento di tutti i contratti pubblici (cd. effetto *spill-over*), sebbene non rientranti tra gli appalti pubblici, ma suscettibili di attirare l'interesse concorrenziale delle imprese e dei professionisti (cfr. CdS 22.4.2008, n.1856);

Considerato che, pur in vigenza del sistema introdotto dall'art. 9 del d.l. 1/2012 e s.m.i, secondo il quale risultano abrogate le tariffe professionali regolamentate dal sistema ordinistico ed il compenso spettante al professionista è oggetto di libera determinazione tra le parti al momento del conferimento dell'incarico, con l'obbligo del professionista di rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico e tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico, ivi compresa la misura del compenso attraverso un preventivo di massima, il nuovo ordinamento della professione forense approvato con la legge 31.12.2012, n.247, ha introdotto la seguente disciplina (art. 13):

"2. Il compenso spettante al professionista e' pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale.

3. La pattuizione dei compensi e' libera: e' ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovare, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.

4. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.

5. Il professionista e' tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; a richiesta e' altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.

6. I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale e' resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge";

Ritenuto, pertanto, che pur essendo libera la pattuizione dei compensi con gli avvocati, al fine di garantire l'ottimizzazione della spesa pubblica ed il principio della sana gestione finanziaria, appare opportuno confermare l'introduzione di criteri generali cui l'attività gestionale del responsabile del settore deve fare riferimento per la concreta determinazione del compenso, con ciò rendendo note a tutti i professionisti interessati a rappresentare e difendere in giudizio il comune di Villafrati le regole preventive cui l'ufficio si atterrà nella contrattazione del compenso, componente fondamentale del contratto di patrocinio, anche nell'ottica del principio della trasparenza sostanziale finalizzata a prevenire fenomeni di favoritismo e corruzione;

Considerato che a tal fine può farsi riferimento al D.M. 10.3.2014, n.55 con il quale si è data attuazione all'art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012 per l'ipotesi in cui le parti non stabiliscano preventivamente il compenso da attribuire al professionista;

Ritenuto, altresì, di dover prevedere l'obbligo di una pattuizione scritta del compenso, sulla scorta di una nota spese preventiva delle attività che presumibilmente verranno svolte per la difesa ed il patrocinio dell'ente in giudizio, che faccia riferimento alle varie fasi dell'attività professionale, così come articolate nella Tabella di cui al D.M. 55/2014, corredata anche delle informazioni utili circa gli oneri che l'ente dovrà o potrà sostenere per tutto il corso del giudizio, nonché della stima del rischio, soccombenza ai fini della corretta applicazione del principio contabile 4/2, par. 5.2, lett. H) di cui al d.lgs. 118/2011 e s.m.i., a garanzia della salvaguardia dell'equilibrio di bilancio;





Considerato di dover determinare, comunque, un tetto massimo alla misura del compenso che può essere pattuito dal responsabile del servizio con i professionisti incaricati, fissandolo nella misura risultante dall'applicazione agli importi della tariffa di cui al D.M. 55/2014 delle seguenti percentuali di riduzione:

- per cause fino a 26.000: riduzione 10%;
- per cause tra euro 26.001 e euro 52.000 (e per quelle di valore indeterminato): riduzione 20%;
- per cause tra euro 52.001 ed euro 260.000: riduzione 30%;
- per cause tra euro 260.001 ed euro 520.000: riduzione 40%;
- per cause di valore superiore ad euro 520.000: riduzione del 50% sugli importi determinati ai sensi dell'art. 6 del D.M. 55/2014;

Visto lo schema di disciplinare di incarico ;

Dato atto che sulla seguente proposta di delibera debbono essere acquisiti i pareri di cui all'art. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della l.r. 48/1991, modificato dall'art. 12 della l.r. 30/2000;

VISTI i pareri sotto riportati:

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R. 30/2000	
In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere Favorevole Villafrati, <u>13-12-2017</u>	 Responsabile del Settore Amministrativo Caterina Fucarino 
In ordine alla regolarità contabile si esprime parere Favorevole Villafrati, <u>13.12.2017</u>	 Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario Dr.ssa Giovanna Lo Piccolo 

PROPONE

Per i motivi in premessa esplicitati, che qui si intendono riportati e trascritti:

- 1) **di approvare** le allegate "Linee guida per la formazione e l'aggiornamento di un elenco aperto di avvocati del libero foro cui affidare gli incarichi di rappresentanza e difesa del comune e determinazione dei criteri per il conferimento dei singoli incarichi" (all. A) con valore di regolamento di organizzazione;
- 2) **di approvare** lo schema di contratto per disciplinare i rapporti con gli avvocati incaricati della rappresentanza in giudizio del comune (all. B);
- 3) **di stabilire** che il compenso professionale per i legali incaricati della rappresentanza in giudizio del comune nelle cause di natura civile, amministrativa e tributaria deve essere pattuito per iscritto tra il professionista incaricato ed il responsabile del servizio titolare dei poteri dirigenziali ex art. 107

del tuel, nel rispetto dell'art. 13 della legge 31.12.2012, n.247, e deve essere indicato nel contratto d'opera professionale, di cui al superiore punto 2);

- 4) **di stabilire** che la misura del compenso complessivo –ferma restando la libertà di determinazione della relativa misura, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 247/2012- non può, comunque, essere superiore ad un importo pari al valore stabilito dai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 per ciascuna tipologia di giudizio, diminuito delle seguenti percentuali:
 - per cause fino a 26.000: riduzione 10%;
 - per cause tra euro 26.001 e euro 52.000 (e per quelle di valore indeterminato): riduzione 20%;
 - per cause tra euro 52.001 ed euro 260.000: riduzione 30%;
 - per cause tra euro 260.001 ed euro 520.000: riduzione 40%;
 - per cause di valore superiore ad euro 520.000: riduzione del 50% sugli importi determinati ai sensi dell'art. 6 del D.M. 55/2014;
- 5) **di impartire** apposita direttiva al Responsabile del Settore Amministrativo per dare attuazione alla presente deliberazione, stabilendo che l'avviso per la formazione dell'elenco degli avvocati deve essere pubblicato all'albo *on line*, sul profilo committente dell'apposita sotto-sezione di "Amministrazione Trasparente" e nelle news del sito istituzionale per un termine non inferiore a 30 giorni;
- 6) **di stabilire** che le Linee guida di cui al superiore punto 1) vengano pubblicate in modo permanente nell'apposita sotto-sezione di "Amministrazione Trasparente" denominata "disposizioni generale/atti generali";
- 7) **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. del 3.12.1991, n. 44 al fine di potere adeguare la procedura per il conferimento degli incarichi legali alla nuova disciplina introdotta dal d.lgs. 50/2016.



Il Responsabile del Settore Amministrativo
Caterina Fucarino

C. Fucarino

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la su estesa proposta di deliberazione relativa all'argomento in oggetto indicato;
VISTO i pareri di regolarità tecnica e contabili espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000;
RITENUTA la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le motivazioni e le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Con voti favorevoli 3, contrari 0, astenuti 0 espressi in forma palese,

DELIBERA

Di approvare integralmente la superiore proposta ivi comprese le motivazioni di fatto e di diritto esposte in premessa.

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/91.

Letto, approvato e sottoscritto

L'ASSESSORE ANZIANO

Domenico Teli



IL SINDACO

Francesco Agnello

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Daniela M. Amato

<p>Publicata all'albo pretorio on line il _____ vi rimarrà per giorni 15 consecutivi. N. Reg. pubblicazioni n. _____</p> <p>Il Responsabile Ufficio Pubblicazioni <i>Antonina Esposito Inchiostro</i></p>	<p>Rimossa dall'albo pretorio on line il _____ N. Reg. pubblicazioni n. _____</p> <p>Il Responsabile Ufficio Pubblicazioni <i>Antonina Esposito Inchiostro</i></p>
--	---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione, che copia integrale del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 all'albo pretorio on line per giorni quindici a partire dal _____ e che contro di essa non è stata presentata a questo Ufficio opposizione alcuna.

Villafrati, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Daniela M. Amato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- Il decimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio on line (art. 12 L.R. n. 44/91);
- in seguito a dichiarazione di immediata eseguibilità in sede di adozione del presente provvedimento da parte dell'organo deliberante.

Villafrati, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Daniela M. Amato